



NOVITA' IMU 2021:

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

Residenti all'Estero

- **articolo 1 comma 48. A partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti **non** residenti nel territorio dello Stato che siano **titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**, **l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.**

Per poter usufruire di tale agevolazione **i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU**, così come indicato nelle istruzioni ministeriali (approvate con D.M. 30/10/2012), **entro il 30 giugno 2022.**

Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da Covid-19

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stata disposta **l'esenzione dal versamento della rata di acconto IMU 2021** per specifici settori economici e in presenza di determinati requisiti.

La normativa che prevede l'esenzione è la seguente:

- **articolo 1, comma 599, Legge 178/2020** - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - in vigore dal 01/01/2021

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **relativa a:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Come comunicare il diritto all'esenzione:

Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022 per esenzione 2021)

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente e indicando il periodo di esenzione.

Tempi e scadenze

16 Giugno 2021

pagamento rata acconto IMU 2021

30 Giugno 2021

presentazione dichiarazione IMU anno 2020

16 Dicembre 2021

pagamento rata saldo IMU 2021

Per il 2021 le scadenze sono le seguenti:

- 16 giugno 2021: pagamento rata acconto IMU 2021;
- 30 giugno 2021: presentazione dichiarazione IMU anno 2020;
- 16 dicembre 2021: pagamento rata saldo IMU 2021;

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno **è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle stesse**, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.